

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

LATINA - C.so G. Matteotti, 101 - Tel. (0773) 46641 Fax (0773) 696813

Casella postale n. 163 - Codice Fiscale 91043800597

e-mail: consorzio@bonifica.latina.it - posta certificata: bonifica.latina@pec.it

REGOLAMENTO DELLE DILAZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

Art. 1 - Ambito di applicazione

La dilazione può essere concessa per il pagamento dei seguenti contributi consortili iscritti a ruolo e non pagati:

- _ contributo ordinario;
- _ contributo di utenza irrigua.

L'importo minimo dilazionabile è pari ad € 500,00.

La dilazione deve essere richiesta per tutti i contributi su cartella che risultino non pagati e, in caso di precedenti dilazioni, solo se queste sono state completamente assolte.

Art. 2 - Presentazione delle istanze

L'istanza di dilazione deve essere presentata al Consorzio dal contribuente, direttamente o tramite posta ordinaria, posta elettronica o fax, secondo il modello predisposto dal Settore Catasto dell'Ente, debitamente sottoscritta, menzionando tutte le cartelle per le quali si chiede la dilazione e allegando copia di un documento di identità.

Nel caso delle società, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con allegati la visura della Camera di Commercio o l'estratto del verbale dell'assemblea dei soci dai quali risulti il nominativo del rappresentante legale ed il relativo documento di identità.

Art. 3 - Effetti sulle procedure di riscossione coattiva

La concessione della dilazione, relativamente ai contributi dilazionati, non determina la revoca delle misure cautelari precedentemente adottate, inibisce l'avvio di nuove azioni cautelari ed esecutive e sospende la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate.

Gli interessi di mora e gli oneri accessori maturati sino alla data di inizio della dilazione devono essere corrisposti in occasione del versamento della prima rata.

Art. 4 - Piano di dilazione

La dilazione è calcolata sul debito per contributi relativo alle annualità ammesse al beneficio, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, aventi cadenza mensile, nel numero sotto indicato da intendersi come numero massimo di rate:

- _ importi da € 500,00 a € 1.999,99 6 rate mensili
- _ importi da € 2.000,00 a € 4.999,99 12 rate mensili
- _ importi da € 5.000,00 a € 9.999,99 24 rate mensili.

Per importi da € 10.000,00, in su la dilazione sarà concessa previa deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente.

Inoltre per ogni richiesta di dilazione è richiesto il versamento di un acconto almeno del 20% del valore dei contributi da cartella da pagare.

Il pagamento della prima rata è fissato per l'ultimo giorno del mese di inizio della dilazione.

La scadenza delle rate successive è fissata per l'ultimo giorno di ciascun mese previsto nel piano.

In deroga a quanto sopra riportato il numero di rate, per ognuno dei piani di ammortamento, può essere aumentato fino a 36 e/o l'acconto da versare al Consorzio può essere ridotto fino al 5%, solo ed esclusivamente a fronte della presentazione di idonea certificazione attestante la situazione di difficoltà finanziaria del richiedente (certificato ISEE o altra documentazione all'uopo richiesta) ed a seguito di deliberazione del Comitato Esecutivo.

Art. 5 - Interessi

Il tasso di maggiore dilazione applicato all'importo dilazionato è pari al 5% annuo pari alla media dei tassi applicati dal Tesoriere sulle anticipazioni degli ultimi due anni.

Gli interessi sono calcolati dalla data di inizio del piano di dilazione fino alla scadenza dell'ultima rata ed i relativi dietimi sono corrisposti unitamente a ciascuna rata dovuta.

Il tasso di dilazione sarà modificato con deliberazione del Comitato Esecutivo.

Art. 6 - Mancato pagamento

Il mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, successive alla prima fanno decadere il consorziato dal beneficio della dilazione e l'importo ancora dovuto sarà riscuotibile immediatamente in un'unica soluzione.

A seguito della decadenza di una dilazione, sarà possibile richiedere per una sola volta la dilazione per i medesimi contributi.

A seguito della decadenza si provvederà alla ripresa dell'azione di recupero coattivo.

Ai fini della determinazione dell'importo da riscuotere si terrà conto delle somme eventualmente già versate in modo dilazionato ed il debitore sarà considerato in mora dalla scadenza dell'ultima rata pagata. Da tale data sono dovuti gli interessi moratori sulla parte residua dell'importo iscritto a ruolo conteggiati al tasso di dilazione stabilito dall'Ente.

Art. 7 - Provvedimento di concessione o diniego

Il Consorzio, effettuata l'istruttoria, compresa la verifica della regolarità o meno di una precedente dilazione, adotta il provvedimento di concessione della dilazione, ovvero di diniego, a firma del legale rappresentante.

Della dilazione sarà data comunicazione al consorziato, indicando, in caso di esito favorevole, la data di inizio della dilazione, la scadenza della prima rata, le successive scadenze ed il tasso di interesse applicato.

Art. 8 - RILASCIO CERTIFICATI

La presentazione della domanda di dilazione dei tributi consortili, interrompe eventuali provvedimenti di chiusura contatori per morosità in atto; l'accettazione della domanda di dilazione comporta (previo pagamento dei costi di riallaccio contatori previsti) la riapertura dei contatori stessi.

All'utente non in regola con il pagamento dei contributi consortili non verrà rilasciato alcun certificato.

Il Consorzio provvederà al rilascio del certificato, in seguito al pagamento anche solo della prima rata del piano di rateizzazione, a condizione che i pagamenti pregressi siano stati ultimati.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale è adottato.

Art. 10 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Al presente Regolamento dovrà essere data adeguata pubblicità tramite inserzione nel sito istituzionale del Consorzio (www.bonifica-agropontino.it).

